



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente il contributo finanziario comunale per la sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a pompa di calore

Indice

Capitolo 1 - Norme introduttive	2
Art. 1 Scopo	2
Art. 2 Beneficiari	2
Art. 3 Contributo finanziario	2
Art. 4 Condizioni all'ottenimento del contributo	2
Capitolo 2 - Disposizioni amministrative	2
Art. 5 Procedura	2
Art. 6 Competenza	2
Capitolo 3 - Disposizioni finali	3
Art. 7 Entrata in vigore	3

Il Municipio di Bellinzona, visti gli art. 192 LOC, 44 RLOC e 118 RCom,

ordina:

Capitolo 1 - Norme introduttive

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione del risparmio energetico e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario da parte del Comune quale incentivo per la sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a pompa di calore.

Art. 2 Beneficiari

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Bellinzona.

²L'elargizione del contributo comunale è subordinata all'ottenimento dell'analogo contributo da parte dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).

³Per la richiesta fanno stato le condizioni del Regolamento incentivi dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).

⁴Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria devono essere inoltrate ad AMB.

Art. 3 Contributo finanziario

Il contributo comunale corrisponde a:

CHF 500.- per la sostituzione di uno scaldacqua elettrico con uno scaldacqua a pompa di calore ad suo principale.

Art. 4 Condizioni all'ottenimento del contributo comunale

¹Per poter beneficiare del contributo comunale, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il richiedente/beneficiario deve avere diritto all'analogo contributo elargito da AMB;
- b) il richiedente/beneficiario deve essere domiciliato nel Comune di Bellinzona da almeno 6 mesi;
- c) il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).

²Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

Capitolo 2 - Disposizioni amministrative

Art. 5 Procedura

¹La richiesta deve essere inoltrata ad AMB tramite l'apposito formulario ottenibile sul sito internet www.amb.ch.

²A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile deciso per l'anno in corso da AMB, il contributo comunale viene aggiunto a quello versato da AMB.

³Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte di AMB.

Art. 6 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

²Ad AMB è delegata la decisione di attribuzione, rispettivamente diniego, del contributo.

³Contro le decisioni di cui al cpv. 2 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

Capitolo 3 - Disposizioni finali

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2024.

Allegato: Regolamento incentivi AMB

Adottata con risoluzione municipale no. 8639 del 6 dicembre 2023

In pubblicazione all'albo comunale dall'11 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024